

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1170}

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **RIZZETTO**

Disposizioni concernenti l’introduzione di un sistema flessibile per l’accesso al trattamento pensionistico

Presentata il 19 settembre 2018

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel persistente stato di crisi economica e occupazionale che ha colpito il nostro Paese, i cittadini vivono una condizione di perenne incertezza verso il futuro che rende complessa la realizzazione di ogni progetto di vita. In questo scenario, è considerevole il numero di giovani e di persone in età adulta che non hanno ancora raggiunto una stabilità lavorativa e, dunque, reddituale, che li porta a nutrire legittimi timori rispetto alla possibilità di vedersi riconosciuto un equo trattamento previdenziale. Tale situazione si è aggravata con le recenti manovre pensionistiche, tra cui la cosiddetta « riforma Fornero », che hanno avuto conseguenze molto gravi a causa dell’incremento dell’età pensionabile e hanno danneggiato centinaia di migliaia di lavoratori che si sono trovati in un vero e proprio limbo di disperazione avendo fatto affidamento sui preesistenti criteri di uscita dal mondo del lavoro.

Non è più procrastinabile, dunque, un intervento legislativo volto a contrastare le criticità emerse rispetto al riconoscimento del diritto alla pensione e a garantire quel ricambio generazionale drasticamente rallentato con l’allungamento dell’età pensionabile.

Solo con una maggiore flessibilità nell’accesso al trattamento pensionistico si può porre rimedio agli squilibri dell’attuale sistema previdenziale. A tale scopo è necessario prevedere manovre strutturali che, nel rispetto dei principi di sostenibilità e di equità, consentano ai lavoratori di scegliere di andare anticipatamente in pensione.

La presente proposta di legge, composta da un unico articolo, si pone, pertanto, l’obiettivo di garantire la libertà di scelta delle lavoratrici e dei lavoratori per quanto concerne l’accesso al trattamento previdenziale, attraverso un sistema che prevede penalizzazioni e premialità in materia di assegno pensionistico e che consente di

decidere il momento dell'uscita dal mondo del lavoro, in un'età anagrafica compresa tra 62 e 70 anni.

Inoltre, s'intende assicurare a tutte le categorie di lavoratrici e di lavoratori – pubblici, privati e autonomi – condizioni e modalità omogenee rispetto alla scelta del momento di cessazione dell'attività lavorativa.

Nello specifico, il comma 1 riconosce alle lavoratrici e ai lavoratori il diritto di andare in pensione a partire dal requisito minimo di età anagrafica di 62 anni fino a 70 anni di età e con un'anzianità contributiva di almeno trentacinque anni. Il comma 2 prevede che l'accesso alla pensione anticipata sia condizionato al fatto che l'importo dell'assegno sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Il comma 3 stabilisce che l'importo della pensione sia determinato in considerazione

dell'importo massimo conseguibile, secondo il rispettivo ordinamento previdenziale di appartenenza, al quale viene applicata una riduzione o maggiorazione sulla quota calcolata con il sistema retributivo, in base all'età di pensionamento, inferiore o superiore a 66 anni, nonché agli anni di contributi versati. Il comma 4 stabilisce che debbano essere fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono condizioni e criteri di accesso al pensionamento più favorevoli rispetto a quelli stabiliti dall'articolo 1 della presente proposta di legge. Il comma 5, derogando alla disciplina in materia, prevede che non si applica l'incremento dell'età pensionistica dovuto all'allungamento della speranza di vita. I commi 6 e 7, infine, contengono disposizioni relative alla copertura finanziaria per gli oneri derivanti dagli interventi previsti nella presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2019, le lavoratrici e i lavoratori possono accedere al pensionamento flessibile con il requisito minimo di età anagrafica di 62 anni fino al requisito massimo di 70 anni di età e un'anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni.

2. Al fine di accedere al pensionamento flessibile di cui al comma 1, l'importo dell'assegno previdenziale deve essere di un ammontare non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, calcolato in base all'ordinamento previdenziale di appartenenza.

3. L'importo della pensione conseguibile è quello massimo previsto a requisiti pieni secondo gli ordinamenti previdenziali di appartenenza. Al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i sistemi applicabili, la quota calcolata con il sistema retributivo è ridotta o maggiorata in relazione all'età di pensionamento effettivo e agli anni di contributi versati, applicando i criteri di cui alla tabella A allegata alla presente legge.

4. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono condizioni e criteri di accesso al pensionamento più favorevoli rispetto a quelli stabiliti dal presente articolo.

5. In via sperimentale e fino al 31 dicembre 2021, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ai fini di cui al presente articolo, non si applica l'adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita.

6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 5, valutati in 4 miliardi di euro per il 2019, in 5 miliardi di euro per il 2020, in 6 miliardi di euro per il 2021 e in 8 miliardi di euro annui a decorrere dal 2022, si

provvede a valere sulle risorse derivanti dalle disposizioni del comma 7.

7. A decorrere dal 1° gennaio 2019:


a) il comma 1-*bis* dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato;

b) i commi 13 e 15 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono abrogati.

TABELLA A
(Articolo 1, comma 3)

Variazioni percentuali in aumento e in diminuzione da applicare sulla quota calcolata con il sistema retributivo in relazione all'età anagrafica e contributiva

Età di pensionamento effettivo	Anni di contribuzione					
	35	36	37	38	39	40
62	-8,0	-7,8	-7,5	-7,2	-6,6	-3,6
63	-6,0	-5,8	-5,5	-5,2	-4,4	-2,4
64	-4,0	-3,8	-3,5	-3,2	-2,7	-1,4
65	-2,0	-1,8	-1,5	-1,2	-0,6	-0,4
66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
68	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
69	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
70	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0



18PDL0028940